

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare Titolo VI - Arresto in flagranza e fermo

Art. 381 Arresto facoltativo in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

- a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo [316](#) del codice penale;
- b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli [319](#) comma 4 e [321](#) del codice penale;
- c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo [336](#) comma 2 del codice penale;
- d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli [443](#) e [444](#) del codice penale;
- e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo [530](#) del codice penale;
- f) lesione personale prevista dall'articolo [582](#) del codice penale;
- f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo [614](#), primo e secondo comma, del codice penale;
- g) furto previsto dall'articolo [624](#) del codice penale;
- h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo [635](#) comma 2 del codice penale;
- i) truffa prevista dall'articolo [640](#) del codice penale;
- l) appropriazione indebita prevista dall'articolo [646](#) del codice penale;
- l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli [600-ter](#), quarto comma, e [600-quater](#) del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo [600-quater.1](#) del medesimo codice;
- m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo [495](#) del codice penale; m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo [495-ter](#) del codice penale.

m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo [590-bis](#), secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.